

**MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
e CONTROLLO (MOGC)**

ai sensi del D.LGS. n. 231/2001 e smi

del CONSORZIO ASI

**(CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO)**

PARTE GENERALE

Sommario

Definizioni	5
Capitolo 1 - Descrizione della disciplina.....	5
1. Premessa.....	6
2. Le previsioni normative	9
3. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina.....	11
4. Ambito territoriale di applicazione del Decreto	15
5. I Delitti tentati	15
6. La responsabilità dell'ente.....	15
7. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente	18
8. Ambito oggettivo di applicazione	19
8.2. Le fattispecie di reato	19
9. Le sanzioni.....	29
9.1. Sanzione pecuniaria	31
9.2. Sanzione interdittiva	32
9.3. Pubblicazione della sentenza di condanna	33
9.4. Confisca	34
10. Esonero della responsabilità dell'Ente.....	34
11. Le Linee Guida di Confindustria	35
Capitolo 2 - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASI	37
1. Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino	37
2. Elementi costitutivi del "Modello"	37
3. Finalità	40
4. Adozione, approvazione, attuazione, modifica ed integrazione del Modello	41
5. Modalità operative seguite per l'implementazione e aggiornamento del Modello	42
6. Destinatari.....	43

7.	Diffusione del modello	44
7.1.	Comunicazione del Modello	44
7.2.	Aggiornamento del modello	45
8.	Formazione	45
9.	Codice Etico	47

Capitolo 3 - Elementi analizzati nel Modello.....47

1.	La mappatura delle attività sensibili e i processi di supporto	47
1.1	Le attività sensibili	47
1.2	Gli elementi di controllo	48
1.3	Mappatura delle aree a rischio	48
1.4	I processi di supporto	50
2.	Principi di controllo e procedure per le attività sensibili	51
3.	Sistema Organizzativo	52
4.	Sistema Autorizzativo	52
5.	Ambiente di controllo.....	53
5.1.	Regole di governance	53
5.2.	Obblighi per fornitori/consulenti/partner	53
6.	Sistema Disciplinare	53
7.	Risorse Umane	53
8.	Gestione delle Risorse Finanziarie	54
9.	Processo approvvigionamenti	55

Capitolo 4 – L’Organismo di Vigilanza.....55

1.	Organismo di Vigilanza	55
2.	Individuazione dell’OdV	56
3.	Responsabilità dell’OdV	56
4.	Reporting dell’organismo agli organi societari ed al Vertice aziendale	57

5.	Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	57
6.	Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza.....	59
8.	Privacy e Modello 231	59

Definizioni

- **ASI/Consorzio:** Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino ;
- **CODICE ETICO:** Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- **DECRETO/D.Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- **DESTINATARI:** coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società; i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività; chi, pur non appartenendo alla Società, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima; i collaboratori e controparti contrattuali in generale;
- **DIPENDENTI:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza di contratti di lavoro parasubordinato;
- **MODELLO/MOGC:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo della sua parte generale e parte speciale, ex D.Lgs. 231/01;
- **ORGANISMO/OdV:** l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01;
- **REATI:** i reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis.1*, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater.1*, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies* e 25 *quaterdecies* del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
- **T.U.A.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambiente);
- **T.U.S.:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza);
- **CODICE APPALTI:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.;
- **T.U.F.:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Capitolo 1 - Descrizione della disciplina

1. Premessa

L'introduzione nel nostro Ordinamento di una forma di responsabilizzazione amministrativa degli enti ha risposto all'esigenza, da tempo avvertita, di contrastare la criminalità di impresa che si manifesta anche a causa delle complessità organizzative e funzionali delle strutture imprenditoriali che sono viepiù caratterizzate dalla necessità di delegare azioni e decisioni anche a "nodi" della struttura lontani dal vertice.

Conseguentemente, vi è la possibilità che elementi della struttura stessa operino deviazioni rispetto a comportamenti conformi alla legge e alla corretta politica aziendale, o più semplicemente aderenti alla c.d. etica economica.

La persona giuridica, sia essa ente pubblico o privato, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni ed attività da parte dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

La genesi dell'attuale disciplina sanzionatoria amministrativa degli enti è da ravvisare nella Legge n. 300 del 29.09.2000 la quale, nel delegare al Governo la definizione di un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società, ha ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 sulla lotta alla corruzione e da altri protocolli internazionali che prevedono principi di responsabilità delle persone giuridiche ed autonome sanzioni.

In attuazione della suddetta delega al Governo è stato quindi emanato il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, in vigore dal 04.07.2001, contenente la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivanti da illeciti penali.

All'impianto originale, essenzialmente rivolto ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello stato, malversazione), si sono progressivamente aggiunti una serie assai eterogenea di ulteriori "reati presupposto" per l'applicazione della norma.

Sono stati così inclusi reati come: frode informatica, false comunicazioni sociali, mutilazioni sessuali, riciclaggio ed auto riciclaggio, lesioni per conseguenza di infortuni sul lavoro, reati ambientali, crimini transnazionali, market abuse, delitti contro la personalità individuale, falsità in monete e valori di bollo;

l'elencazione dei reati satellite e presupposto della possibile responsabilità amministrativa degli enti e società, conosce una apparente stabilizzazione con gli aggiornamenti del 9 Agosto 2019 mediante l'inserimento dell'art. 12, comma 3 ter del D.Lgs 286/98 in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e con la introduzione del reato di cui all'art. 416 ter c.p. relativa allo scambio elettorale politico-mafioso (l'implementazione dei reati di rilevanza 231 in realtà conoscerà ulteriori importanti e recenti novità), le singole fattispecie di reato dalle quali possa derivare un detrimento per la compagine sociale e la sua assoggettabilità all'esercizio dell'azione penale verranno esaminate nel dettaglio *nella parte speciale*.

Il senso di questa breve ma necessaria premessa riposa sulla considerazione che una variegata ed eterogenea tipologia di reati possono risultare agevolate e, talora, insospettabilmente ascritte alla società in ragione di una carenza nelle strutture organizzative dell'impresa o dell'ente.

In merito alla responsabilità prevista dal D.Lgs. n.231, una prima questione pratica ha diviso dottrina e Giurisprudenza, secondo cui il fatto costituente reato, commesso da un esponente o da un dipendente dell'ente, opera su un doppio binario, giacché integra ad un tempo la penale responsabilità dell'individuo che lo ha commesso (punibile con sanzione penale tipica prevista dalla norma) e allo stesso tempo un illecito amministrativo (punibile con sanzione amministrativa) per l'ente nel cui interesse quel medesimo fatto-reato è stato commesso.

Il legislatore, nell'espressione del precetto è apparso ben consapevole di questa innovazione legislativa ed ha pertanto redatto un testo quanto più autosufficiente e, nella relazione preliminare alla legge delegata ha esplicitamente teorizzato la nascita di una nuova forma di responsabilità che comprende aspetti di diritto penale ed amministrativo.

Il Decreto Legislativo n. 231, superando faticosamente il vetusto principio di diritto secondo cui *"societas delinquere non potest"*, di fatto introduce nell'ordinamento positivo italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, allineando il sistema di prescrizioni sostanziali e processuali a quelle dei paesi dell'U.E. ed extra U.E.

Siamo agli albori di un modello di responsabilità assai utile, in larga parte mutuato dal sistema delle Federal Sentencing Guidelines dei Compliance Programs, da tempo funzionante negli Stati Uniti e al quale si è ampiamente ispirato il legislatore comunitario e nazionale: il principio affermato sta nella necessità che almeno le società di maggiore importanza dovranno dotarsi di un insieme di regole procedurali interne, allo scopo di ridurre il rischio derivante da contegni individuali illegittimi.

Il modello delineato dalle Federal Sentencing Guidelines si articola sostanzialmente in sette requisiti essenziali fatti propri dal legislatore del 2001:

- a) Definizione di standards e procedure operative all'interno dell'organizzazione;
- b) Sorveglianza continua del sistema;
- c) Vigilanza sul personale dell'organizzazione e sulle attività da questo intraprese;
- d) Comunicazione alle persone coinvolte dai programmi;
- e) Valutazione dell'aderenza degli standard e delle procedure definiti agli obiettivi di contrasto alle frodi;
- f) Provvedimenti disciplinari a carico di chi viola le procedure stabilite;
- g) Rimozione delle cause che hanno originato le violazioni.

Ritornando alla realtà italiana, all'ente viene richiesta, in pratica, l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio reato, cioè volti ad impedire la commissione di determinati reati attraverso la fissazione di regole di condotta etico-organizzative, dall'effettività del modello organizzativo e dalla sua efficienza preventiva, discende l'auspicato corollario dell'esenzione dell'ente, dalla responsabilità o la sua attenuazione.

Conclusivamente, tale premessa ci consente di affermare che ad oggi l'ente non costituisce più un soggetto collettivo che, come tale, sfugge alle maglie della responsabilità-sanzione di matrice penale, ma diventa invece un soggetto responsabilizzato e la cui organizzazione, in caso di commissione di un fatto reato specificamente individuato dalla norma, forma oggetto di approfondita indagine da parte della magistratura ordinaria per valutare l'adeguatezza e l'idoneità del c.d. Sistema di Controllo interno.

I due adempimenti formali cui l'ente deve adempiere:

- Approvazione di un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati;
- Creazione di un Organismo di Vigilanza che verifichi continuamente il rispetto del Modello di cui sopra e la sua efficacia, nella mutevolezza del tempo e delle vicende societarie.

Definire e creare un Modello Organizzativo, concepito come documento valido a costituire un efficace ed idoneo strumento di regolamentazione dell'attività di un ente per tutelarlo da pregiudizi di natura penale in relazione a situazioni processuali di riconosciuta responsabilità amministrativa nascente da reato, nonché prevenire la commissione di situazioni di nocimento economico di particolare intensità afflittiva, è un'attività complessa che richiede la conoscenza dell'ente al quale esso è destinato e delle attività da esso svolte.

Si richiede, a tal fine, la perfetta conoscenza dei processi aziendali al fine di intercettare le potenziali aree a rischio reato e di modificarle per quanto serve al fine di realizzare procedure che possano essere in grado di superare il severo esame al quale verranno sottoposte se, all'interno dell'ente, verrà commesso uno dei così detti reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

2. Le previsioni normative

L'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche rappresenta una delle più significative riforme che, in attuazione degli impegni assunti a livello comunitario ed internazionale, hanno recentemente interessato l'ordinamento italiano.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 (di seguito "Decreto 231 o Decreto"), infatti, si inserisce nell'ambito dell'ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale che ha imposto agli stati aderenti all'Unione Europea, e pertanto anche all'Italia, l'assunzione di omogenei mezzi di repressione e prevenzione della criminalità che coinvolge il settore economico.

La necessità di tutelare e garantire la sicurezza del mercato, che ha assunto ormai le caratteristiche di un mercato globale, che supera i confini ed i particolarismi dei singoli Stati, nonché la trasformazione degli assetti organizzativi dell'impresa, hanno spinto la comunità internazionale, da un lato, a cercare di creare un sistema sanzionatorio delle condotte illecite omogeneo, dall'altro, a individuare specifiche responsabilità in capo alle imprese che, vere protagoniste dei traffici internazionali, hanno assunto strutture sempre più complesse per dimensioni ed organizzazione.

Il coinvolgimento delle persone giuridiche, sia nella politica di prevenzione, sia nella responsabilità per le condotte dei singoli soggetti facenti parte della loro organizzazione, appare, infatti, una tappa necessaria per garantire una generale correttezza ed eticità del mercato.

La responsabilità delle persone giuridiche (cd. Enti¹) introdotta nell'ordinamento italiano si presenta per vari aspetti di natura spiccatamente penale, nonostante la stessa sia stata espressamente definita "amministrativa" dalla legge delega prima e dal D.Lgs. 231/2001.

¹ Gli enti che rientrano nel perimetro oggetto del Decreto Legislativo 231/2001 sono:

1. le persone giuridiche e le Società;
2. le associazioni e enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Di fatto risultano quindi esclusi dall'applicabilità del suddetto Decreto;
3. lo Stato;
4. gli enti pubblici territoriali;
5. gli enti pubblici che esercitano pubblici poteri;
6. gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In virtù dell'interpretazione giurisprudenziale, risultano Destinatari del Decreto anche le Società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio, nonché le Società controllate da Pubbliche Amministrazioni.

Si è in presenza di una responsabilità di natura ibrida: coesistono le caratteristiche peculiari della responsabilità penale e di quella amministrativa e si adotta il sistema processuale penale ai fini del suo accertamento e della conseguente irrogazione della sanzione.

Il Decreto 231 tuttavia, se da un lato disegna un rigido schema repressivo, dall'altro predispone un'evidente attenuazione di tale rigore per l'ente che si sia dotato di idonei sistemi di prevenzione dei reati dai quali discende la responsabilità delle persone giuridiche. L'obiettivo è quello di spingere le persone giuridiche a dotarsi di un'organizzazione interna in grado di prevenire le condotte delittuose. L'ente, infatti, non risponde se prova di avere adottato le misure, indicate dallo stesso legislatore, che si presumono idonee alla funzione di prevenzione.

Le condizioni essenziali perché sia configurabile la responsabilità dell'ente sono tre:

- sia stato commesso un reato a cui la legge collega la responsabilità dell'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
- l'autore del reato, ovvero colui che provoca la «responsabilità amministrativa» della Società nella quale o per la quale egli opera sia o soggetto apicale, ossia colui il quale riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché colui che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse; o soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto ha attribuito al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo", riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica ex ante; viceversa, quella sul vantaggio, il quale può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post, dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto concerne la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

3. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina

L'art.1 comma 2 ne individua i soggetti destinatari, in ossequio ai parametri individuati dalla Legge-delega, la quale stabilisce come il decreto disciplini la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale.

Dal combinarsi delle due disposizioni, è parso dunque al legislatore delegato di dover così applicare la responsabilità amministrativa ai seguenti enti:

I predetti enti sono responsabili ai sensi dell'art.5 del Decreto, per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, fatto salvo il caso in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, con inclusione di quei soggetti che esercitano anche solo di fatto la gestione ed il governo del medesimo. Sono i soggetti c.d. apicali, ovvero coloro che prendono parte ai processi decisionali dell'ente, occupandosi de facto della concreta gestione dell'impresa manifestandone la volontà nei rapporti interni e verso terzi.

Dall'altro, lo stesso art. 5 D.Lgs. individua quali esecutori di condotte fraudolentemente poste in essere nell'interesse proprio e dell'ente medesimo, i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La qualifica soggettiva e, dunque, l'appartenenza del soggetto alla prima o alla seconda categoria ha una rilevanza di natura processuale in termini di gradazione della responsabilità dell'ente che involge finanche il regime dell'onere della prova, sia nella fase endo-procedimentale sia in quella propriamente dibattimentale, così determinando un meccanismo processuale di tipo euristico differenziato sia in fase cautelare che in sentenza.

E così, secondo quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione pronunciata a Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 38343 del 24.04.2014, *"il sistema normativo introdotto con il Decreto Legislativo n.231/2001, coniugando i tratti dell'Ordinamento Penale e di quello Amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità che risulta sintonico con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza, con la conseguenza che in tema di responsabilità dell'ente derivante da persone che esercitano in esso funzioni apicali, grava sulla Pubblica Accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre su quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Ai fini della configurazione di tale particolare tipologia di responsabilità in capo ad uno specifico ente, la disciplina prende in considerazione la condotta di tutti quei soggetti che, a vario titolo, sono legati all'ente medesimo.

La responsabilità dell'ente, pertanto, discende dalla commissione, da parte di soggetti ad esso appartenenti, di reati tassativamente indicati dal decreto 231 ovvero, in base a quanto disposto dall'art. 2, qualora la sua responsabilità sia prevista da altra legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Inoltre, il D.Lgs. 231/2001 differenzia la disciplina del criterio di imputazione operante sul piano subiettivo a seconda che il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale o da un semplice sottoposto.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto, come dettagliatamente specificato nel prosieguo.

Difatti presupposto per la determinazione della responsabilità dell'ente è che il reato sia commesso da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. *"soggetti in posizione apicale"* o *"soggetti apicali"*);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. *"soggetti in posizione subordinata"* o *"soggetti sottoposti"*).

Il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/01, inoltre, delimita la responsabilità dell'ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, venga commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La sopra citata norma va letta in combinazione con quella dell'articolo 12, primo comma, lettera a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

La finalità che il Legislatore ha voluto perseguire attraverso l'introduzione della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato è quella di coinvolgere il patrimonio dell'ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti realizzati da amministratori e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell'operato di business, anche in funzione preventiva.

Quanto ai criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante detta forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. "colpa di organizzazione", che rende possibile l'imputazione all'ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e, comunque, nel suo interesse o a suo vantaggio.

Nel primo caso, infatti, è prevista un'inversione dell'onere della prova a carico della Società, la quale «non risponde se prova» di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato da parte del soggetto in posizione apicale un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre, si chiarisce che si ha l'onere di dimostrare di aver attivato un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di promuovere il loro aggiornamento (cfr. art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 231).

Infine, la Società è chiamata a provare che il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato «eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione» preventivamente adottati ed efficacemente implementati (cfr. l'art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 231/2001).

La disciplina dell'ipotesi in cui il reato sia commesso da un «soggetto sottoposto all'altrui direzione», contenuta nell'art. 7 del D.Lgs. 231, evidenzia, in estrema sintesi, che invece non è prevista alcuna inversione dell'*onus probandi*, cosicché la dimostrazione della mancata adozione o dell'inefficace attuazione del modello organizzativo prescritto grava sulla pubblica accusa. In questo modo è possibile delineare la struttura dell'esonero di responsabilità della Società. Alla luce dell'art. 5, comma II, D.Lgs. 231/2001 non si risponde se i soggetti attivi hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, l'art. 6 specifica che la Società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di

gestione;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo a questo preposto.

Rievocando i principi fondamentali di garanzia in materia penale, quali il principio di legalità e il principio di irretroattività della legge penale, dettati dall'art. 25 della Costituzione, l'art. 2 introduce il fondamentale tema dei reati ai quali è connessa la responsabilità degli enti.

Al fine della prevenzione della commissione dei reati, il Decreto prevede, all'articolo 6, comma 2, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze e requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Ambito territoriale di applicazione del Decreto

Con riferimento al "perimetro" di applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti, coerentemente con le disposizioni di cui al codice penale, attraverso l'articolo 4, il d.lgs. 231/01 prevede che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione alla commissione all'estero di reati rilevanti ai fini del Decreto medesimo, qualora:

- esso abbia la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia e detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

5. I Delitti tentati

L'articolo 26 del Decreto prevede che nelle ipotesi di commissione, nelle forme di tentativo, dei delitti indicati al paragrafo 6 del presente documento, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Tuttavia non risulta essere attribuita alcuna sanzione nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In tal senso, la suddetta esclusione è giustificata in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per conto.

6. La responsabilità dell'ente

L'art.6 del Decreto prevede, come detto, che qualora l'illecito sia commesso da soggetti apicali vi è in capo all'ente una presunzione di responsabilità salvo i casi in cui il medesimo dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un sistema di prevenzione dei rischi in grado di prevenire la commissione dei reati.

In modo peculiare il comma primo del citato articolo prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente qualora questo dimostri attraverso gli schemi procedurali che caratterizzano le fasi del procedimento

penale le seguenti situazioni: *di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione* che sia efficace nella soluzione delle problematiche di rischio d'illeciti nelle condizioni di specificità dell'impresa; di aver adeguato nell'offrire garanzie preventive alle dimensioni aziendali e alle caratteristiche di complessità dei business gestiti; predittivo, nel senso di essere "Artefice" della creazione di meccanismi e strumenti di segnalazione precoce e potenziale dei fenomeni osservati; caratterizzato da un'articolazione che si estrinseca, nei limiti e secondo la tipologia e la forma giuridica dell'impresa, nella segmentazione delle fasi di ogni attività operativa e gestionale dell'impresa (ogni segmento della struttura societaria deve essere formalmente individuato e responsabilizzato rispetto alle aree di rischio), altresì caratterizzato da adeguatezza e dinamicità delle procedure di adeguamento del Modello rispetto all'evoluzione normativa e a quella organizzativa dell'azienda (c.d. strategia della relatività adeguata).

Il Decreto, all'art. 6 comma 2, individua lo schema di riferimento dei modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati fine o presupposto, stabilendo che il modello debba contenere una preliminare valutazione di rischio, selezionando le attività d'impresa maggiormente esposte; prevedere la formazione di specifici protocolli volti a schematizzare e regolare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione del rischio; individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie che sovente "veicolano" la commissione dei reati; introdurre all'interno dell'ente un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle indicazioni offerte dal MOGC.

Sostanzialmente l'obiettivo consiste nella prevenzione del rischio di commissione dei reati attraverso un'efficace applicazione del Modello, rafforzato dall'esistenza di un apparato sanzionatorio o disciplinare e da un sistema di controllo dei singoli operati: i programmi di gestione e controllo devono essere calibrati non solo sul tipo di reato ma anche sulla natura e sulle caratteristiche dell'ente, determinate sulle sue dimensioni, sulla peculiarità dell'attività svolta e sull'esistenza di eventuali centri decisionali autonomi.

Fatta questa doverosa premessa, occorre soffermarsi su quanto stabilito dagli artt. 5, 6, 7, 8 del Decreto.

Di particolare rilievo è proprio la disposizione dell'art. 8 in punto di autonoma responsabilità in capo all'ente in tutti i casi in cui l'autore del reato presupposto, non sia stato identificato (pensiamo a strutture societarie di particolare complessità organizzativa) ovvero non sia imputabile (non è imputabile chi al momento del commesso reato non possedeva la capacità di intendere e di volere); del pari non andrà esente da responsabilità l'ente nel caso in cui il reato sussista ma intervenga una causa estintiva diversa dall'amnistia, cui l'ente può rinunciare al pari del soggetto persona fisica.

Nel caso in cui a commettere il reato siano i soggetti in posizione apicale, la colpevolezza dell'ente è presunta, con ciò ponendosi a carico dell'ente stesso l'onere della prova che il comportamento del

soggetto sia stato frutto di un comportamento esclusivamente e soggettivamente fraudolento, tenuto nel suo esclusivo interesse.

A tal fine l'ente dovrà dimostrare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie;
- di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.

Viceversa, per quanto riguarda i soggetti in posizione subordinata, incluse le persone che sono sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali, l'onere della prova che il reato sia stato commesso a seguito dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei vertici aziendali spetta al magistrato inquirente (Pubblico Ministero). Ovviamente l'attività della magistratura non potrà eludere un'indagine circa l'effettiva idoneità special-preventiva del modello di organizzazione, gestione e controllo (tale la ragione di verifiche periodiche sull'idoneità deterrente del modello da parte dell'ente).

In particolare detti modelli devono:

- individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati fine;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Concludendo, la distinzione compiuta nel decreto in esame tra soggetti variamente legati all'ente non riguarda il fondamento della responsabilità ma la sua disciplina; infatti l'ultimo comma dell'art.5 esclude profili di responsabilità in capo alla persona giuridica nel caso in cui i soggetti abbiano agito

nell'interesse proprio o di terzi estranei all'ente. La responsabilità in capo all'ente sarà invero attenuata nelle ipotesi, non infrequenti, in cui l'autore del reato abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio o gliene sia derivato un vantaggio minimo (art.12 comma lett. a) essendo prevista, in tal caso, una forte riduzione della sanzione pecuniaria pari al 50%. In sostanza, non è necessario che l'interesse e il vantaggio per l'ente siano esclusivi, essendo sufficiente l'accertamento di un concreto e concorrente beneficio dell'ente per effetto del reato per cui è processo.

7. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente

Con l'introduzione del d.lgs. 231/01, il Legislatore ha disciplinato il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente. Difatti, in accordo a quanto disposto dall'articolo 27 del Decreto, "dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune".

Inoltre, "i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria".

In dettaglio, gli articoli 27 e seguenti del Decreto disciplinano il regime di responsabilità patrimoniale dell'ente con specifico riferimento alle c.d. "vicende modificative" dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente "trasformato" rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Con riferimento alla fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa.

Nel caso di scissione parziale la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili.

Per quanto concerne, invece, la cessione di azienda, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

8. Ambito oggettivo di applicazione

8.1. I reati presupposto e l'apparato sanzionatorio

La Sezione III del Capo I del D.Lgs elenca i singoli reati la cui commissione può originare profili di responsabilità amministrativa dell'ente, i reati presupposto o reati fine, prescrivono per ogni singola ipotesi la relativa sanzione irroganda a seguito di condanna dell'ente. Lo scopo delle sanzioni amministrative è quello di colpire direttamente o indirettamente il profitto dell'ente, disincentivando la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dello stesso, nonché di incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa in modo tale da favorire attività risarcitorie o riparatorie.

Le singole fattispecie di reato si analizzeranno nella parte speciale del Modello tramite una sintetica descrizione aggiornata delle stesse, in uno con le sanzioni applicabili all'ente in caso di accertata responsabilità, al fine di armonizzare lo sviluppo del Modello con la necessaria evidenziazione delle aree e dei processi a rischio.

8.2. Le fattispecie di reato

La responsabilità è circoscritta, come previsto dall'art. 3 del MOGC, a specifiche tipologie di reato, di cui al seguente catalogo aggiornato alla data del 30 luglio 2020 [ultimo provvedimento inserito il D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75, attuazione della Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371)].

a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal D.Lgs 75/2020]:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-

quater c.p.);

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

c) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014];
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016];
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi

clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

d) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal D.Lgs 75/2020]:

- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
- Abuso d'ufficio (323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019].

e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

f) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

g) Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

h) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

j) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018];
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

k) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018];
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998).

l) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

m) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

n) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

q) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di

analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);

- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

r) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n.161]:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

s) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]:

- Frodi in competizioni sportive (introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39).

u) Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal D.Lgs 75/2020]:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2 - bis, D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

v) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dal D.Lgs 75/2020]:

- Contrabbando (se il reato eccede o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'UE deve ritenersi considerevole) (D.P.R. 43/1973).

w) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

x) Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990);
- Reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- Reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale.

9. Le sanzioni

Per quanto attiene le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato, il legislatore (nelle disposizioni degli artt. da 9 a 23) ne individua una serie articolata, la cui applicazione è ineluttabilmente rimessa all'apprezzamento del giudice penale.

Le sanzioni applicabili nell'ipotesi in cui la responsabilità dell'Ente si configuri sono disciplinate dall'art. 9 del Decreto, il quale individua quattro differenti tipologie di sanzioni:

- (a) sanzioni pecuniarie (art. 10 e seguenti del Decreto);
- (b) sanzioni interdittive (artt. 13 e seguenti del Decreto);
- (c) pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto);
- (d) confisca (art. 19 del decreto).

Si distinguono:

- Sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12): la sanzione amministrativa pecuniaria rappresenta una costante per la punizione mediante sentenza di condanna dell'ente; viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo della quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 secondo i criteri di commisurazione disposti dal Giudice e dipendenti dalla gravità del fatto e dal livello di responsabilità dell'ente; l'importo della quota è sempre stabilito dal Giudice tenuto conto delle condizioni patrimoniali dell'ente; nei casi stabiliti dall'art. 12 del Decreto l'importo della quota è sempre di € 103.
- Sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17), a loro volta consistenti nelle seguenti fattispecie: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (principio di pertinenza); divieto di contrattare con La Pubblica Amministrazione, con l'eccezione della richiesta di un pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi con eventuale revoca di quelli già erogati; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Peraltro tali sanzioni non si applicano se, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, l'ente abbia riparato le conseguenze del reato ai sensi dell'art. 17; in siffatta evenienza sono condizione ineludibilmente connesse: risarcimento integrale del danno ovvero elisione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose derivate dal reato; adottato ed attuato un idoneo modello organizzativo; messo a disposizione il profitto ingiustamente conseguito.

In alternativa all'applicazione della misura interdittiva, al giudice è accordata la facoltà di nominare un commissario giudiziale ai fini della prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva

- Pubblicazione della sentenza (art.18);
- Confisca (art.19)

Le ulteriori previsioni del decreto, artt. da 20 a 23 afferiscono alla disciplina della reiterazione dei reati, che costituisce una sorta di recidiva amministrativa in un lasso di tempo quinquennale; alla pluralità di illeciti ove l'ente sia responsabile di una pluralità di illeciti commessi con una sola azione o nello svolgimento della medesima attività; alla prescrizione delle sanzioni amministrative decorsi 5 anni dalla commissione del reato, salvo quanto disposto dai capoversi successivi e dal disposto di cui all'art.8; inosservanza delle sanzioni interdittive, con previsione di una pena da sei mesi a tre anni di reclusione per colui che ne trasgredisce obblighi o divieti.

Riguardo alla disciplina della prescrizione delle sanzioni amministrative nascenti dalla commissione dei reati presupposto già cennata nel commento all'art. 8, nella Sezione dedicata alla responsabilità dell'ente come forma atipica di responsabilità, merita una specificazione la disciplina di cui all'art. 22 in punto di prescrizione.

La qualificazione della responsabilità della persona giuridica con la sentenza Thyssen (Cass. SS.UU. n. 38343 24 aprile 2014 in C.E.D Cass. N. 261112) ne stabilisce la natura come terzo genere di responsabilità che si affianca a quella penale ed amministrativo-civilistica. In materia di prescrizione del reato gli effetti sono dirompenti ma conformi al precetto costituzionale, così come attentamente vagliato e statuito dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza emessa dalla Sezione VI Penale n. 28299 del 10 Novembre 2015.

In sostanza la Corte nel ritenere che l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente si compia in sede penale, per effetto della sua natura ibrida, soggiaccia ad un regime di prescrizione ovvero di estinzione dell'illecito dell'ente processuale di tipo processual-civilistico per cui:

- per la persona fisica, il reato fine si estinguerà per decorso del termine di prescrizione secondo le regole del codice penale disciplinate dall'art. 157 c.p. e seguenti (da ultimo, in punto di sospensione del termine prescrizionale si richiama la Legge Orlando n.103/2017, oggi sostituita dalle prescrizioni della Legge 9 gennaio 2019 n.3 art.1 comma 1, lettera -e);
- per la persona giuridica la disciplina penalistica non troverà applicazione poiché l'art. 8 e soprattutto l'art. 22 D.Lgs. prevedono che l'ente non sarà imputabile decorsi 5 anni dalla commissione del fatto solo nel caso in cui non sopravvenga una causa interruttiva della prescrizione e, in fase di esecuzione, decorsi 5 anni dall'irrogazione della sanzione nel caso questa non venga eseguita dall'Ufficio Esecuzioni Penali competente per territorio.

La fase cautelare: appare necessario accennare anche alle vicende processuali che attengono alla fase cautelare, dunque su un c.d. binario parallelo rispetto alla fase giudiziale *stricto sensu*.

Le sanzioni interdittive sopra indicate possono trovare applicazione anche come misure cautelari, corrispondenti alla sanzione interdittiva prevista in caso di condanna per l'illecito. I presupposti applicativi delle misure cautelari sono rintracciabili tanto nella sussistenza di elementi indiziari gravi in

punto di responsabilità da illecito, c.d. *fumus commissi delicti*; quanto nel c.d. *periculum in mora*, ovvero il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dell'illecito da parte dell'ente; la sussistenza di almeno una delle condizioni richieste dall'art. 13 per l'applicazione delle sanzioni interdittive consiste nella realizzazione di un profitto di rilevante gravità da parte dell'ente o nella reiterazione degli illeciti da parte del medesimo.

Gli artt. 53 e 54 del Decreto prevedono, rispettivamente, le misure cautelari del sequestro preventivo e del sequestro conservativo.

Il primo è consentito sulle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19, quindi sulle cose che rappresentano il prezzo o il profitto del reato; quando tale individuazione dei beni non è realizzabile il sequestro preventivo può atteggiarsi a sequestro per equivalente di somme o beni di cui l'ente abbia la disponibilità e sempre che ricorrano i requisiti del *periculum in mora*, in questo caso già presunto ex lege, e del *fumus commissi delicti*, altamente precognitivi di una futura condanna e della conseguente confisca del bene.

Nei casi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 53 comma 1 bis, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale; la violazione di questi fini comporta la traslazione dei poteri gestori in capo all'amministratore giudiziario.

Il sequestro conservativo, ex art. 54, può essere applicato su richiesta del Pubblico Ministero ai beni mobili o immobili di cui l'ente abbia la disponibilità quando v'è fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Eraio.

9.1. Sanzione pecuniaria

L'art. 10 DLgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12; la sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi:

- Nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.
- Nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

Tuttavia mentre un importo massimo come quello indicato può essere facilmente ammortizzato da una grande impresa, quello minimo risulta essere sproporzionato per una piccola impresa; per questo il legislatore ha disciplinato dei casi di riduzione della sanzione pecuniaria nei quali l'importo della singola quota è pari a 103 euro.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291 euro, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è tenue; essa, invece, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

Infine, è bene precisare come la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può essere inferiore a 10.329 euro.

9.2. Sanzione interdittiva

La sanzione interdittiva può consistere (art. 14 del Decreto):

- (a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività societaria;
- (b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) nel divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- (e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'applicazione della sanzione interdittiva richiede la sussistenza di specifici presupposti, ed in particolare (art. 13 del Decreto):

- (a) l'Ente deve aver tratto profitto di rilevante entità dal reato, che deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, sempre che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

(b) l'Ente deve aver reiterato gli illeciti sopra elencati.

È altresì prevista, in luogo della sanzione interdittiva, la possibile nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 231/01.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni, ovvero superiore nei casi indicati dall'articolo 25, comma 5, così come modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

È rimandata al giudice la scelta della misura da applicare e la sua durata, sulla base dei criteri in precedenza indicati.

In ogni caso, come per le sanzioni pecuniarie, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive nei casi in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo", nonché qualora "il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità".

Il Legislatore ha, inoltre, precisato che l'interdizione dell'attività di cui al precedente punto a) ha natura residuale, applicandosi soltanto nei casi in cui l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Le stesse possono essere applicate all'ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, laddove:

- (a)** siano presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- (b)** emergano fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede;
- (c)** l'Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità.

9.3. Pubblicazione della sentenza di condanna

L'art. 18 D.lgs. 231/2001 stabilisce che la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; tale sanzione amministrativa ha un carattere accessorio in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione amministrativa ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.

La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente; le modalità di pubblicazione sono state oggetto di interventi normativi che le

hanno ricondotte all'art. 36 c.p. secondo il quale la sentenza di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

9.4. Confisca

L'art. 19 D.lgs. 231/2001 stabilisce nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

10. Esonero della responsabilità dell'Ente

Il Decreto disciplina specifiche ipotesi di esclusione della responsabilità dell'Ente, distinguendo tra la situazione in cui autore del reato sia un soggetto apicale e quella in cui autore risulti invece essere un soggetto in posizione subordinata.

Nel primo caso è necessario provare che (art. 6 del Decreto):

- (a) siano stati predisposti ed efficacemente attuati *modelli di organizzazione e gestione* idonei a prevenire la commissione dei reati;
- (b) sia stato istituito un organismo all'interno dell'Ente (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avente la funzione di vigilare sul funzionamento ed aggiornamento dei modelli di organizzazione;
- (c) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti;
- (d) sia stato omesso o risultato insufficiente l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel secondo caso l'esclusione della responsabilità è subordinata (art.7 del Decreto) alla condizione che sia stata efficacemente attuato un *modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività societaria in conformità alla legge e a consentire la verifica e l'eventuale eliminazione delle situazioni di rischio.

La responsabilità dell'Ente è inoltre configurabile nell'ipotesi di reato commesso da consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed in genere da terzi che agiscano per conto della società nei confronti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (Linee Guida Confindustria, di cui si dirà nel seguito).

La responsabilità dell'Ente è comunque esclusa nel caso in cui gli autori del reato abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, del Decreto).

11. Le Linee Guida di Confindustria

In data 7 marzo 2002, Confindustria (in attuazione dell'art. 6, comma 3, del Decreto) ha elaborato e comunicato al Ministero le *"Linee Guida per la elaborazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001"*, riferite ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Tali *"Linee Guida"* sono state aggiornate da Confindustria in data 3 ottobre 2002 mediante appendice integrativa relativa ai reati societari introdotti dal d.lgs. n. 61 del 2002.

Tale documento è stato definitivamente approvato dal Ministero della Giustizia (che lo ha giudicato *"idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231 del 2001"*).

Le *"Linee Guida"* sono state ulteriormente aggiornate nel corso dell'anno 2014 e definitivamente approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

Dalle indicazioni di Confindustria emerge che gli elementi fondamentali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere riassunti come segue:

- (a) mappatura delle aree aziendali a rischio (individuazione dei reati che possono interessare la società e delle specifiche attività aziendali nel cui ambito possano essere commessi i fatti criminosi);
- (b) protocolli interni diretti a prevenire i "reati presupposto". Si tratta, in particolare:

- di un codice etico;
 - di un sistema organizzativo che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le relative responsabilità;
 - di un sistema autorizzativo, coerente con quello organizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno;
 - di procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e della gestione delle risorse finanziarie;
 - di un sistema di controllo della gestione mediante il quale individuare eventuali criticità;
 - di un sistema di comunicazione che consenta di mettere il personale dell'Ente al corrente delle disposizioni societarie e del loro funzionamento;
 - di un sistema finalizzato alla formazione del personale in merito alle disposizioni societarie ed al loro funzionamento;
- (c) creazione di un Organismo di Vigilanza ("OdV"), dotato di autonomi poteri, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di provvedere al relativo aggiornamento;
- (d) previsione di specifici obblighi informativi in capo all'Organismo di vigilanza in ordine ai principali fatti aziendali ed alle attività ritenute a rischio;
- (e) previsione di specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- (f) sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel modello.

Nella predisposizione del modello, la società ha tenuto conto sia della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/01 che dei principi espressi da Confindustria nelle suddette *"Linee Guida"*.

Capitolo 2 - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASI

1. Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino

Il Consorzio Asi è un ente pubblico economico che opera, da decenni, al fine di garantire, agli imprenditori che investono in Irpinia, una buona rete di infrastrutture ed un articolato e soddisfacente sistema di servizi: rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi.

In circa 60 anni di attività il Consorzio ha creato un sistema infrastrutturale di oltre 368 ettari che costituisce un punto di forza economico della provincia di Avellino. Competenze progettuali e gestionali hanno consentito all'Asi di consolidare le attività esistenti e soprattutto di realizzare importanti opere a servizio della provincia.

Il Consorzio Asi gestisce in Irpinia 12 aree industriali, quattro storiche (Pianodardine, Nerico, Valle Ufita, Valle Caudina, Morra de Sanctis, Calaggio, Sant'Angelo dei Lombardi, San Mango sul Calore, Nusco, Conza della Campania, Calitri e Calabritto).

In considerazione della peculiarità del servizio svolto, che comporta il perseguimento di finalità di interesse pubblico o comunque di carattere generale, ASI è tenuta al rispetto di determinate norme comportamentali, nonché di specifiche disposizioni giuridiche anche in tema di efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il presente Modello è quindi strutturato in modo tale da tenere conto del ruolo di ASI

2. Elementi costitutivi del "Modello"

ASI, in coerenza con il proprio impegno nella creazione e nel mantenimento di una governance in linea con i più elevati standard etici, nonché al fine di garantire una efficiente gestione delle proprie attività in conformità alla normativa vigente e di rendere più efficace il proprio sistema di controllo e governo dei rischi, nel novembre del 2012 aveva approvato il primo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 e nominato l'Organismo di Vigilanza.

ASI garantisce la costante attuazione e l'aggiornamento del Modello, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle best practice di riferimento.

ASI ha adottato il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito, per brevità,

denominato il "Modello") in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Nella predisposizione del Modello, ASI ha tenuto conto anche delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle aree a rischio.

In tale processo di analisi si è tenuto conto del fatto che i soggetti che operano all'interno di ASI, in considerazione delle funzioni loro affidate, possono assumere il ruolo di incaricati di pubblico servizio e, in occasione dell'assunzione della qualifica di commissario di gara, il ruolo di Pubblico Ufficiale.

In particolare, mediante l'individuazione delle attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili"), il Modello è finalizzato alla:

- (a) promozione e valorizzazione di una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- (b) determinazione in tutti coloro che operano in nome e per conto di ASI della consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- (c) determinazione della consapevolezza che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ASI in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono, comunque, contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali cui ASI intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- (d) introduzione di un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto a individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- (e) introduzione di principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- (f) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello;
- (g) istituzione dell'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

Gli elementi costitutivi del Modello sono di seguito riportati:

- (a) l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. mappatura delle attività sensibili);

- (b) la previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- (c) il Codice Etico;
- (d) un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- (e) un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- (f) un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- (g) le procedure gestionali e le istruzioni operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
- (h) un sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
- (i) un sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- (j) l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- (k) specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree ritenute a rischio;
- (l) specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi sociali.

Il modello si compone si compone di:

A. una Parte Generale che riporta:

- il quadro normativo di riferimento;
- la realtà aziendale;
- l'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza di ASI , con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi;
- la funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- il piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

B. una Parte Speciale che prevede:

- le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa degli enti;
- i processi/attività sensibili, i relativi principi di controllo per i reati che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività ed i presidi (procure, procedure, regolamenti, istruzioni osservando i quali può essere prevenuta la commissione di tali reati-presupposto.

Sono inoltre previsti i seguenti allegati:

- a) Allegato A - Codice Etico;
- b) Allegato B - Sistema disciplinare;
- c) Allegato C - Codice comportamentale per la prevenzione del rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso;
- d) Allegato D - Procedura Whistleblowing
- e) Allegato E - Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciò che concerne la diffusione, il Modello è formalmente comunicato a tutti gli organi sociali, nonché ai dirigenti apicali e ai dipendenti, mediante pubblicazione sul sito internet.

Sono tenuti a prendere visione del Modello anche i Terzi Destinatari con cui la Società intrattiene rapporti, i quali con la sottoscrizione dei relativi contratti prendono conoscenza del sito internet dove è stato pubblicato e dichiarano di adeguarsi a quanto ivi contenuto.

3. Finalità

La Società ha stabilito di adottare il presente modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche solo il "Modello") per le seguenti finalità:

- (a) prevenire il rischio della commissione dei "reati presupposto" nell'ambito delle attività a rischio (individuate nella relativa mappa);
- (b) istituire un sistema di regole di comportamento che consentano di promuovere e valorizzare una cultura etica orientata ai principi di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- (c) sensibilizzare tutto il personale al rispetto delle regole di comportamento di cui al punto precedente;
- (d) istituire un sistema disciplinare che preveda specifiche sanzioni per il mancato rispetto delle regole di comportamento e dei principi espressi dal Modello;
- (e) consentire di monitorare costantemente le attività a rischio.

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il proprio sistema di controllo interno limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in oggetto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 ed è teso a favorire:

- l'individuazione delle attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia, possono comportare un rischio reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- l'analisi dei rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società;

- la valutazione del sistema dei controlli preventivi ed il suo adeguamento per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto ad un “livello accettabile”;
- la definizione di un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (procedure organizzative e parti speciali) volte a disciplinare le attività aziendali delle aree “sensibili”;
- la definizione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- la definizione di un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l’esistenza e l’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la definizione di un sistema di comunicazione e formazione per il personale che consenta la conoscibilità del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza all’attività aziendale;
- l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifiche competenze in ordine al controllo dell’effettivo funzionamento, dell’adeguatezza e dell’aggiornamento del Modello;
- la definizione di un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste o esplicitamente richiamate dal Modello.

4. Adozione, approvazione, attuazione, modifica ed integrazione del Modello

L’adozione e l’approvazione del presente Modello spetta all’organo dirigente della società (art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto), al quale compete, inoltre, l’introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni, anche dietro segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.

I poteri e le responsabilità sopra illustrate spettano al Comitato Direttivo dell’Ente. Si precisa che il Comitato Direttivo dell’Ente mantiene tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal Codice civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all’adozione, all’approvazione e all’attuazione del presente Modello.

L’approvazione del presente Modello, pertanto, dovrà essere effettuata con apposita deliberazione del Comitato Direttivo dell’Ente. Anche l’attuazione del Modello, sotto il profilo meramente esecutivo, rientra tra le responsabilità del Comitato Direttivo dell’Ente (art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto). A tale scopo, il Comitato Direttivo dell’Ente e l’Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, saranno responsabili dell’implementazione del Modello.

In ogni caso, la società precisa che la corretta attuazione delle regole contenute nel presente Modello vincola tutti i collaboratori della Società ed, in particolare, ciascun responsabile di funzione cui è altresì demandata la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specie quelle a rischio.

Tavola n. 1 riepilogativa del Modello adottato dalla società e la relativa documentazione di riferimento.



5. Modalità operative seguite per l'implementazione e aggiornamento del Modello

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., nonché le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria, inoltre, sono state tenute in conto le indicazioni provenienti fino ad oggi dalla giurisprudenza in materia.

Sin dalla sua prima adozione, il Modello è stato oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza pro-tempore incaricato.

Le modalità operative seguite per l'implementazione e il successivo aggiornamento del Modello sono state le seguenti:

- mappatura, mediante incontri con il personale interessato, delle aree "sensibili" a rischio 231, identificazione dei profili di rischio potenziale, rilevazione del sistema di controllo interno esistente e Gap Analysis;
- profilo di rischio potenziale (modalità o occasione di possibile commissione del reato);
- meccanismi di controllo implementati dalla Società, valutandone l'adeguatezza ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti;
- eventuali suggerimenti per integrare o rafforzare i meccanismi di controllo.
- formalizzazione / aggiornamento del Codice Etico;
- verifica ed eventuale revisione, ove opportuno, del sistema di deleghe e procure.

6. Destinatari

Il Modello deve essere osservato da tutti i soggetti che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della società.

Il Modello e il relativo Codice Etico costituiscono riferimenti indispensabili per i dipendenti, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o Società con cui ASI opera.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti tanto per i “soggetti apicali” – ovvero le persone che rivestono nella società funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della stessa o di una sua unità organizzativa nonché per le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo – quanto per le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Sono quindi “Destinatari” del Modello, ciascuno nell’ambito delle proprie mansioni e responsabilità nell’ambito del ruolo ricoperto o comunque delle attività svolte per la società:

- gli Amministratori e i componenti degli organi di controllo e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- le “Risorse umane”, ovvero l’insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati e distaccati, nonché i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno parte dell’organico della Società (ad esempio: staff tecnico, sanitario e medico) a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento;
- “altri collaboratori”, a prescindere dalla categoria professionale e dalla forma contrattuale, nei limiti in cui la loro prestazione lavorativa sia coordinata con l'organizzazione aziendale della società e sottoposta alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale della stessa.

Nei contratti dovrà essere inserita esplicitamente l’accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti, ovvero l’indicazione da parte del contraente dell’adozione di un proprio Modello ex d.lgs. 231/01.

La Società diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa,

delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

La Società non inizierà alcun rapporto d'affari con i soggetti terzi che non intendono aderire ai principi enunciati dal presente Modello e dal d.lgs. 231/01, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

7. Diffusione del modello

L'adeguata formazione e la costante informazione dei destinatari in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel Modello implementato e completo, rappresentano fattori di rilievo ai fini della corretta ed efficace attuazione dello stesso e dei suoi Allegati.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire, predisponendo ed approntando un adeguato e progressivo adeguamento delle procedure di controllo e dei sistemi interni di gestione.

L'attività di comunicazione e formazione, ivi compreso il Piano di Formazione, è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che potrà sempre proporre integrazioni ritenute utili o indispensabili a garanzia della Società nel cui seno trova luogo.

7.1. Comunicazione del Modello

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo della società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, nella sua prerogativa di promuovere la conoscenza e la diffusione del Modello stesso, in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale Intranet aziendale e/o affissione di una copia della parte generale del Modello nelle Bacheche aziendali.

Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti viene inviata un'e-mail contenente il link che consente l'accesso alla documentazione considerata di primaria rilevanza (es. Codice Etico, Modello Organizzativo, procedura per le informazioni privilegiate).

La società provvederà a diffondere il presente Modello con modalità che ne consentiranno l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

La società darà adeguata pubblicità ai principi fondamentali del presente Modello al fine di assicurarne l'effettiva conoscenza, provvedendo altresì a garantire aggiornamenti periodici di pari passo alle modificazioni del Modello stesso. Informazione ai partners commerciali- consulenti e collaboratori esterni.

I partners commerciali ed i collaboratori esterni sono informati, all'atto dell'avvio della collaborazione, dell'adozione da parte di ASI, del Modello e del Codice etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme ai principi ispiratori del presente Documento nonché alle Linee Guida elaborate per i settori di specifica competenza operativa e gestionale.

7.2. Aggiornamento del modello

L'Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del modello ad al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di modifiche dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di esercizio dell'attività di impresa, modifiche normative sopravvenute; risultanze dei controlli; significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del MOGC, dovranno essere oggetto di segnalazione scritta all'ODV e quindi chiaramente all'Organo Amministrativo, affinché quest'ultimo possa effettuare le delibere di propria competenza.

8. Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello si sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

In particolare, la società prevede l'erogazione di corsi destinati a tutto il personale dipendente, che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla ASI ;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

I corsi prevedono, altresì, moduli di "Case study" finalizzati all'approfondimento ed all'illustrazione pratica dei concetti esposti nelle precedenti sezioni del corso.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza – d'intesa ed in coordinamento con la Direzione Human Resources ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni/Direzioni di volta in volta coinvolte – prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

La società provvederà a sviluppare un programma di formazione periodica (distinto per dirigenti, dipendenti, dipendenti che operano in specifiche aree a rischio e componenti dell'Organismo di Vigilanza) finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza in merito:

- alle prescrizioni previste nel D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle relative sanzioni;
- ai principi di comportamento previsti dal Codice Etico;
- alle disposizioni dettate nel Sistema disciplinare;
- alle linee guida, ai principi di controllo e agli *standard* di comportamento contenuti nelle procedure operative interne;
- ai poteri ed ai compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- al sistema di *reporting* interno dell'Organismo di Vigilanza.

Il piano di formazione sarà predisposto dall'OdV entro sei mesi dall'approvazione del presente Modello, dovrà prevedere:

- obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione;
- controlli sulla frequenza;
- controlli di qualità sul contenuto dei programmi di formazione;
- test di apprendimento dei discenti.

In caso di modifiche rilevanti del presente Modello, saranno organizzati appositi moduli di aggiornamento. Per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio saranno organizzati specifici corsi di formazione. Il controllo sulla qualità dei contenuti dei programmi di formazione e sulla frequenza obbligatoria degli stessi è affidato alla Direzione Risorse Umane.

9. Codice Etico

Elemento essenziale del presente Modello è il **Codice Etico**, adottato dalla società, quale strumento di *governante* societario e quale mezzo funzionale al corretto funzionamento del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico ha lo scopo di vietare comportamenti che potrebbero indurre alla commissione dei reati-presupposto, sanzionati proporzionalmente alla gravità della violazione.

I principi enunciati nel Codice Etico della società (Allegato A) impongono diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza ed efficienza nell'espletamento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti e degli amministratori della Società.

Destinatari del Codice Etico sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e i dipendenti della società, i quali, a loro volta, si obbligano, al momento dell'assunzione o della nomina, a far rispettare le norme e i principi contenuti nel Codice stesso.

Il Codice Etico si rivolge, altresì, ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della società.

Infine il Codice etico obbliga, coloro che vengano a conoscenza di violazioni ai principi del Codice e/o delle procedure stabilite nel Modello, alla immediata segnalazione delle condotte all'Organismo di Vigilanza.

Capitolo 3 - Elementi analizzati nel Modello

1. La mappatura delle attività sensibili e i processi di supporto

Ai fini dell'elaborazione del Modello, è stata compiuta un'approfondita analisi:

- dei moduli organizzativi della società
- della tipologia e delle caratteristiche del settore in cui opera la società;
- della normativa di riferimento relativa al settore in cui opera la società;
- dei rischi verificabili nel settore in cui opera la società.

1.1 Le attività sensibili

Sarà necessaria porre in essere la mappatura delle aree a rischio nell'ambito della struttura organizzativa della società.

Per tale attività sarà utilizzata la metodologia del *Risk Self Assessment* (RSA) (autovalutazione dei rischi da parte degli stessi soggetti che pongono in essere le attività oggetto di analisi).

A tale scopo, saranno intervistati i responsabili delle diverse funzioni aziendali e gli ulteriori soggetti incaricati di specifiche attività rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.

1.2 Gli elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono stati individuati facendo riferimento alle *"Federal Sentencing Guidelines"* ("FSG"), che analizzano e sviluppano i cinque componenti in cui si articola il modello di controllo interno espresso dal *Report of the National Commission on fraudulent financial reporting*.

In particolare, gli elementi fondamentali del controllo interno sono:

- **governo** (individuazione, in capo a ciascun soggetto appartenente all'organizzazione aziendale, dei rispettivi ruoli e responsabilità);
- **standard di comportamento** (individuazione di principi e regole idonei a guidare il comportamento in ambito aziendale);
- **comunicazione** (sistema di comunicazione interna degli elementi del Modello);
- **formazione** (elaborazione di un programma di formazione finalizzato alla diffusione in ambito aziendale degli elementi costitutivi del Modello - il Codice Etico, OdV, Sistema disciplinare, ecc...);
- **risorse umane** (controllo del personale sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro che in quella di gestione dello stesso - valutazione delle *performance* e sistemi premianti);
- **controllo** (elaborazione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività svolte nella Società, con particolare attenzione per quelle a rischio di reato);
- **informazione** (elaborazione di un sistema che consenta lo scambio di informazioni tra le diverse aree aziendali, ed in particolare tra le aree a rischio);
- **reazione alle violazioni** (adozione di meccanismi sanzionatori finalizzati a punire eventuali violazioni delle regole del Modello).

1.3 Mappatura delle aree a rischio

Di seguito viene tracciata la mappa delle **attività aziendali potenzialmente esposte a rischi**, ricondotte/ aggregate per processi/macro-attività c.d. "sensibili":

- **gestione dei rapporti con Enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e certificati per l'esercizio delle attività aziendali;**
- **gestione di erogazioni pubbliche - percezione di erogazioni pubbliche - gestione e/o acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici:**
 - individuazione delle opportunità di finanziamento pubblico;
 - decisione di partecipare alle procedure di assegnazione del finanziamento;
 - formulazione della domanda di assegnazione;

- gestione del rapporto con il soggetto pubblico contraente preordinato all'approvazione nonché all'agevolazione finanziaria/assicurativa (invio documentazione aggiuntiva, richiesta di chiarimenti, risposta a chiarimenti);
- utilizzo delle somme erogate secondo quanto previsto dal provvedimento di assegnazione;
- gestione delle visite di controllo effettuate dal soggetto pubblico erogatore;
- gestione delle verifiche, ispezioni, accertamenti o procedimenti sanzionatori compiuti da Enti pubblici.
- **gestione degli accertamenti e/o delle ispezioni compiuti da Enti pubblici:**
 - trasmissione di comunicazioni e/o informazioni alle autorità pubbliche di vigilanza;
 - predisposizione della domanda/istanza/comunicazione di rilascio di un provvedimento amministrativo;
 - invio/presentazione della domanda e della relativa documentazione all'ufficio preposto al rilascio di un provvedimento;
 - predisposizione di comunicazioni e/o informazioni dirette alle Autorità pubbliche di vigilanza.
- **gestione dei trattamenti previdenziali e contributivi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni:**
 - gestione delle "categorie protette";

- comunicazioni in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale;
- gestione dei trattamenti previdenziali contributivi ed assistenziali del personale;
- gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ed infortunistica (d.lgs. n. 81 del 2008);
- presentazione agli enti pubblici di dichiarazioni di carattere fiscale e contabile.
- **gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza nonché delle comunicazioni ed informazioni ad esse rivolte:**
 - gestione degli accertamenti/ispezioni disposti nei confronti di enti pubblici in materia di diritto di lavoro, previdenza sociale, sicurezza sul lavoro ed infortunistica (d.lgs. n. 81 del 2008);
 - gestione degli accertamenti relativi all'impugnazione delle procedure di gara.
- **gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali anche in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria; nomina dei legali e coordinamento delle attività;**
- **accesso a banche dati informatiche pubbliche;**
- **gestione degli adempimenti in materia ambientale;**
- **gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza.**

Per ciò che concerne i **reati societari** (art. 25-ter del Decreto) le aree/attività a rischio di commissione sono:

- **predisposizione di comunicazioni sociali previste dalla legge:**
- predisposizione del bilancio di esercizio e/o del bilancio consolidato;
- valutazioni ai fini del bilancio (es. valutazioni di cespiti aziendali);
- predisposizione di informazioni in merito alla situazione economica/patrimoniale/finanziaria della Società;
- trasmissione dei bilanci o di dati contabili ai fini della predisposizione dei bilanci;
- trasmissione di comunicazioni sociali che abbiano rilevanza interna/esterna alla Società;
- custodia di documenti contabili, sociali, ecc., strumentali all'esercizio del controllo da parte degli Organi a ciò preposti.

1.4 I processi di supporto

Oltre alle attività c.d. "a rischio" sono stati individuati anche i processi di supporto, ossia le attività aziendali potenzialmente strumentali alla realizzazione dei reati. In particolare, i processi di supporto sono attività mediante le quali gli amministratori, e/o i dirigenti e/o i dipendenti, potrebbero acquisire le risorse necessarie alla potenziale commissione di reati oppure indurre i dipendenti ad agire illecitamente per perseguire un obiettivo vantaggioso per la società (ad esempio premio in termini di carriera o di riconoscimenti economici).

I processi di supporto da sottoporre alle regole del Modello sono:

- **attività di rappresentanza istituzionale con Enti di Pubblica Amministrazione;**
- **finanza dispositiva:**
 - spese viaggi e trasferte, rimborso spese a dipendenti;
 - spese di rappresentanza;
 - fatturazione attiva e gestione del credito;
 - utilizzo di carte di credito aziendali;
 - gestione cassa;
 - assegni;
 - tesoreria;
 - incassi;
 - pagamenti.
- **acquisti di beni e servizi;**
- **gestione di beni immobili:**
 - gestione patrimonio immobiliare;
 - gestione cespiti.
- **contratti di collaborazione;**
- **consulenze e/o incarichi professionali;**
- **sponsorizzazioni e donazioni;**
- **selezione ed assunzione del personale;**
- **sistemi di incentivazione al personale:**
 - gestione per obiettivi (valutazione dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti).
- **ripartizione degli utili, delle riserve e restituzione dei conferimenti.**

2. Principi di controllo e procedure per le attività sensibili

Il sistema dei controlli dovrà prevedere protocolli specifici e modalità di gestione delle risorse finanziarie volti ad impedire la commissione dei reati nelle aree più sensibili.

Ai fini dell'elaborazione di tale sistema sono state analizzate procedure e prassi aziendali regolanti le attività sensibili ed i processi di supporto della società. Tale attività di elaborazione è stata compiuta tenendo presenti i *"principi generali di controllo"*, i quali individuano i requisiti del sistema organizzativo-procedurale necessari a garantire una corretta ed efficace gestione societaria, nel rispetto degli obiettivi di conformità alle leggi/normative/procedure.

Il sistema di controllo sarà revisionato periodicamente per tutte le attività sensibili e per tutti i processi di supporto dal Comitato Direttivo dell'Ente e dall'Organismo di Vigilanza, secondo un criterio di priorità dettato dal rischio stimato. Inoltre, i principi del sistema saranno specificamente e puntualmente implementati a seconda alle procedure operative adottate dall'azienda.

Gli elementi del sistema di controllo sono elaborati in conformità ai principi di verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione mediante:

- l'applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia l'intero processo di supporto);
- la documentazione dei controlli.

3. Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo della società è stato analizzato sulla base:

- dell'organigramma aziendale, della *job description*, delle *missions* e delle responsabilità;
- delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica delineate;
- della contrapposizione di funzioni.

L'individuazione dei compiti e delle responsabilità gravanti su ogni singolo soggetto consente, infatti, di rispettare il principio di separazione dei ruoli e, conseguentemente, di arginare potenziali reati-presupposto.

4. Sistema Autorizzativo

I poteri autorizzativi e di firma sono stati assegnati in ragione delle responsabilità organizzative e gestionali, con la espressa indicazione, ove necessario, delle soglie di approvazione delle spese, in particolar modo nelle aree considerate a rischio di reato.

Sono stati, pertanto, individuati i dirigenti responsabili delle diverse aree di attività ai quali sono state rilasciate procure generali graduate, corrispondenti alle relative responsabilità gestionali. Tali procure saranno sistematicamente adeguate in relazione al mutare delle esigenze operative della società.

Al fine di assicurare una puntuale osservanza del Modello in merito alle procedure da seguire nello svolgimento di attività sensibili o di processi di supporto, è previsto che i responsabili delle unità aziendali finanziariamente e funzionalmente autonome siano vincolati ad una specifica autorizzazione da parte del soggetto di livello gerarchico superiore qualora, a causa di particolari e comprovati motivi,

sia necessario derogare alle procedure che regolano le attività rilevanti ed i processi di supporto. Di tali deroghe dovrà essere informato l'Organismo di Vigilanza.

5. Ambiente di controllo

5.1. Regole di governance

Ad integrazione delle regole già esistenti, è obbligo per gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti apicali rilasciare una dichiarazione annuale sull'assenza di conflitti di interessi. Tale genere di conflitto interviene tra interessi personali, quelli dei parenti di primo grado e di eventuali società nelle quali il dichiarante possiede una partecipazione, e interessi societari. Nel caso in cui il conflitto di interesse si verificasse nel corso dell'anno è necessario dichiararlo, astenersi dal processo decisionale ed avvisare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza ed il Comitato Direttivo dell'Ente.

5.2. Obblighi per fornitori/consulenti/partner

Il presente Modello e relativo Codice Etico vincolano altresì i fornitori di materiali, di servizi e lavori, i consulenti, i *partner* delle associazioni temporanee e le società con cui la stessa instaura rapporti di collaborazione.

Nei contratti stipulati con i summenzionati soggetti dovrà essere inserita una clausola di accettazione delle regole del presente Modello e del Codice Etico, pena la risoluzione del contratto.

6. Sistema Disciplinare

La violazione delle norme fondamentali del presente Modello comporterà l'applicazione di specifiche sanzioni, puntualmente indicate nell'apposito Sistema disciplinare.

Il Sistema disciplinare (Allegato D) prevede sanzioni di natura disciplinare in caso di violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello. Tali violazioni, infatti, costituiscono inadempienza ai doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, ledono il rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Tali sanzioni si applicano a tutti i dipendenti della società, anche coloro che possiedono una qualifica dirigenziale – ed altresì agli amministratori o ai sindaci, nonché ai consulenti, collaboratori e terzi.

È sanzionata inoltre, la condotta negligente degli amministratori e dei responsabili di funzione che, adottando condotte omissive, non abbiano impedito la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello.

7. Risorse Umane

Gli organi dirigenti stabiliscono linee guida, politiche e procedure operative in materia di reclutamento, selezione, assunzione, gestione, formazione, sviluppo e mobilità interaziendale del personale.

I sistemi di incentivazione sono orientati al perseguimento di risultati specifici, concreti, misurabili e relazionabili al tempo previsto per il loro raggiungimento.

8. Gestione delle Risorse Finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie include tutte quelle attività relative ai flussi monetari e finanziari compiute per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

I flussi monetari possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

- **flussi di natura ordinaria**, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, le licenze, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi ed i salari;
- **flussi di natura straordinaria**, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo esemplificativo, le sottoscrizioni, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale, il processo di gestione delle risorse finanziarie è strutturato nel modo seguente:

- pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e/o spot e comunicazione, debitamente autorizzata dalla Funzione competente;
- predisposizione (da parte della funzione competente) delle risorse finanziarie alle scadenze stabilite;
- richiesta di disposizione di pagamento, debitamente formalizzata;
- verifica della corrispondenza tra importo portato dal titolo e disposizione di pagamento.

Sempre in conformità ai principi indicati, è previsto uno specifico sistema di controllo in ordine al processo di gestione delle risorse finanziarie.

Gli specifici elementi di tale controllo sono:

- esistenza di attori diversi operanti nelle distinte fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento volta ad assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- verifica in ordine all'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento sia per la disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico preordinata a garantire un costante allineamento fra le procure, le deleghe operative e i profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- effettuazione sistematica dell'attività di riconciliazione, sia dei conti infragruppo, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che abbiano già originato un pagamento).

9. Processo approvvigionamenti

Il processo degli approvvigionamenti è gestito dall'Ufficio Acquisti – Fornitori.

L'avvio del processo di approvvigionamento presuppone la presentazione di apposita richiesta d'acquisto.

Una volta emesso l'ordine d'acquisto, l'Ufficio Acquisti – Fornitori formalizza il rapporto contrattuale con il fornitore.

Il contratto viene inviato alla struttura richiedente per consentire l'attività di verifica e benessere delle fatture.

Ricevuta la fattura, la Direzione Amministrativa e Contabilità ne verifica:

- la correttezza formale;
- l'abbinamento con l'ordine di acquisto;
- l'abbinamento con la bolla di consegna quando trattasi di beni.

Tutte le fatture sono registrate in modalità "bloccata al pagamento". La Direzione Amministrativa e contabilità, infatti, invia le relative fatture alle strutture di competenza per il benessere al pagamento. Esse devono verificare la regolare esecuzione del contratto, richiedere assistenza alla Direzione Ufficio Acquisti – Fornitori per valutare l'opportunità di applicare penali, apporre sulla fattura il benessere al pagamento, restituirla alla Direzione Amministrativa e Contabilità.

La Direzione Amministrativa e Contabilità estrae dal sistema le fatture da pagare sulla base dello scaduto e, previa valutazione della copertura finanziaria, ne autorizza il pagamento.

Successivamente la Direzione Amministrativa e Contabilità emette gli ordini di pagamento che devono essere firmati dal Responsabile.

Una volta approvati gli ordini di pagamento, la Direzione Amministrazione e Finanza provvede ad effettuare i relativi pagamenti.

Capitolo 4 – L'Organismo di Vigilanza

1. Organismo di Vigilanza

Come anticipato nel Capitolo 1, l'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce che sia esonerato dalle responsabilità conseguenti alla commissione dei reati-presupposto l'Ente che abbia istituito un Organismo interno denominato *Organismo di Vigilanza* ("OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Per poter esercitare tali funzioni, l'OdV sarà dotato dei seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza:** come precisato nelle Linee Guida, l'Organismo di Vigilanza *"deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente"*. L'Organismo occuperà nell'organigramma una posizione gerarchica elevata con la possibilità di collocarsi al vertice operativo dell'azienda. Inoltre, al fine di garantirne autonomia di iniziativa ed indipendenza

funzionale, all'OdV non saranno demandate decisioni ed attività operative, che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;

- b. **professionalità:** i componenti dell'Organismo dovranno possedere conoscenze specifiche in merito alle tecniche che consentono di compiere attività ispettive, attività di analisi del sistema di controllo ed attività di tipo giuridico (concernenti in particolare il settore penalistico e societario). È necessario, in particolare, selezionare soggetti esperti nelle tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, del *flow-charting* relativo alle procedure ed ai processi, delle metodologie utili all'individuazione delle frodi, del campionamento statistico, della tipologia e delle modalità operative dei fatti criminosi;
- c. **continuità di azione:** al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, l'organo di vigilanza dovrà essere dotato di una specifica struttura.

L'OdV dovrà:

- essere **indipendente** rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato nella **posizione gerarchica più elevata possibile**;
- essere dotato di **autonomi poteri di iniziativa e controllo**;
- essere dotato di **autonomia finanziaria**;
- essere privo di **compiti operativi**;
- avere **continuità d'azione**;
- avere requisiti di **professionalità**;
- realizzare un sistematico **canale di comunicazione con il Comitato Direttivo dell'Ente**.

2. Individuazione dell'OdV

In conformità a quanto sopra illustrato, l'Organismo di Vigilanza, è stato individuato in un organo collegiale composto da tre membri un Presidente e due componenti.

I requisiti per la nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza sono indicati nello statuto dell'Organismo stesso, al quale si rimanda altresì per la configurazione delle condizioni di ineleggibilità e decadenza dalla nomina nonché per la regolamentazione di tutti gli altri aspetti relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (Allegato F).

3. Responsabilità dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza espleta le seguenti funzioni:

- vigila sull'**effettività del Modello**;
- verifica l'**adeguatezza del Modello**, valutandone la reale idoneità a prevenire i reati;
- verifica la **permanenza dei requisiti di effettività ed adeguatezza del Modello**;

- cura l'aggiornamento del Modello.

4. Reporting dell'organismo agli organi societari ed al Vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza informa della propria attività il Comitato Direttivo dell'Ente e riferisce allo stesso qualora emergano eventuali situazioni di criticità.

Più precisamente, l'OdV presenta una relazione, a **cadenza almeno semestrale**, al Comitato Direttivo dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto (Allegato F).

In ordine alle situazioni in cui l'OdV riferisce della propria attività di vigilanza sugli organi societari deve essere redatto apposito verbale, custodito in copia nell'archivio dell'Organismo stesso (Allegato F).

Gli organi societari potranno convocare l'Organismo per avere notizia circa il funzionamento del presente Modello. Analogamente l'OdV potrà chiedere la convocazione degli organi societari al fine di riferire in merito al funzionamento del presente Modello oppure a situazioni specifiche direttamente o indirettamente collegate alla sua attuazione.

5. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità all'art. 6, comma 2, lett. d, del Decreto, i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento degli scopi societari sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni eventuale violazione delle regole fondamentali del presente Modello nonché ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto.

In particolare, dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie, provenienti da organi di polizia giudiziaria o qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine avviate, in ordine ai reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni aventi profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative ad eventuali procedimenti disciplinari ed alle relative sanzioni (compresi i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari);
- ogni eventuale modifica e/o integrazione del sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione delle procedure operative.

Il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura una condotta sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario anche delle segnalazioni aventi ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello ovvero l'adequatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure aziendali.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta, anche mediante e-mail.

L'Organismo dovrà agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti societari.

Per le segnalazioni si adotterà apposito modulo in conformità alla materia di whistleblowing protection ex legge 179/17, che ha reso obbligatoria la previsione di una procedura di whistleblowing all'interno di un modello 231.

Le segnalazioni potranno essere fatte in modo riservate o anonimo. Nel primo caso si presuppone la rivelazione dell'identità mentre nel secondo non è contemplata alcuna condivisione di nominativi o altre informazioni personali.

Le informazioni - anche anonime - segnalate all'Organismo di Vigilanza non in forma scritta verranno prese in considerazione a discrezione di quest'ultimo, tenendosi altresì conto della gravità della violazione denunciata.

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, punto d) del Decreto 231, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite informative da parte dei Destinatari, in merito a fatti aziendali straordinari o comunque rilevanti rispetto ai processi sensibili, ovvero situazioni che potrebbero far insorgere una responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Dovranno pertanto essere fornite all'Organismo di Vigilanza le informazioni previste nella procedura aziendale "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01". Tali flussi informativi dovranno essere comunicati inviando una mail all'indirizzo:  _____

Oltre a quanto previsto nella sopra citata procedura, devono in ogni caso essere comunicate all'Organismo di Vigilanza:

- le anomalie e criticità riscontrate dalle funzioni aziendali e dagli organi di controllo societari (Collegio Sindacale, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) concernenti le attività di controllo effettuate, laddove rilevanti ai fini del presente Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai

quali si possa venire a conoscenza dello svolgimento di indagini per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative a cambiamenti nella struttura organizzativa della Società;
- gli aggiornamenti relativi al sistema dei poteri aziendali;
- gli eventuali rilievi della Società di revisione sul sistema dei controlli interni, su fatti censurabili e sui documenti contabili della Società;
- qualsiasi incarico conferito alla Società di revisione o a Società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- gli eventuali richiami da parte delle Autorità di Vigilanza;
- la struttura organizzativa adottata in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro;
- i documenti di valutazione dei rischi, redatti ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), e i loro eventuali aggiornamenti e modifiche;
- le eventuali ispezioni e prescrizioni effettuate in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro da parte delle Autorità di Vigilanza.

6. Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo ha obbligo di **non divulgare le informazioni acquisite** durante l'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dall'utilizzare le informazioni per fini diversi da quelli previsti nel Decreto.

7. Compatibilità con i sistemi di gestione già adottati dall'Ente.

Il presente modello si integra con i sistemi di gestione già adottati dall'Ente.

8. Privacy e Modello 231

Il presente Modello è si adegua al nuovo Regolamento n. 2016/679 (in vigore dal 25 maggio 2018) sulla protezione dei dati personali.

L'Ente all'uopo si impegna a nominare un Data Protection Officer (DPO), la cui designazione può essere affidata a personale interno o esterno di un'azienda con comprovate capacità in aree giuridiche e informatiche (art. 37 comma 5 e 6).

La figura del DPO dovrà essere dotata di specifiche competenze tecniche e professionali oltre che di

garanzie di inamovibilità, autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il DPO dovrà possedere la conoscenza specialistica della normativa e potrà essere scelto tra dipendenti interni purché non in conflitto di interessi (nonostante sia consentito al DPO di svolgere anche altre mansioni, queste non devono però risultare incompatibili con la stessa posizione di Data Protection Officer) o adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi e quindi essere un libero professionista.

La violazione degli obblighi di nomina del Data Protection Officer (DPO) è sanzionata dal Regolamento Europeo Privacy con sanzioni amministrative pecuniarie. Con riferimento alla portabilità dei dati il documento ne evidenzia il valore di strumento per l'effettiva libertà di scelta dell'utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall'utente stesso navigando o muovendosi sui siti o le piattaforme messe a sua disposizione.

A tal fine si sancisce il diritto per l'interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento. L'interessato avrà inoltre il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Inoltre, nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.